Giovedi' 09/04/2020

Il testo definitivo del Decreto Liquidità (DL 23/2020)

A cura di: Meli e Associati

Eâ€™ finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellâ€™8 aprile 2020 il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Il Decreto era stato discusso ed approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile ed è così sintetizzato nel comunicato stampa del Governo:
COVID-19 - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA
Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dellâ€™economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, allâ€™esportazione, allâ€™internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dellâ€™importo finanziato, a seconda delle dimensioni dellâ€™impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali lâ€™impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dellâ€™impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:

- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dellâ€™importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per lâ€™accesso alla garanzia;

- la copertura scende allâ€™80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;

- lâ€™importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dallâ€™azienda;

- per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e lâ€™accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo - già ampliato dal decreto â€œCura Italiaâ€• (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro - completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dellâ€™export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico allâ€™esportazione, per migliorare lâ€™incisività e tempestività dellâ€™intervento statale. Lâ€™intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dallâ€™attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dellâ€™export.
Lâ€™obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per lâ€™economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dellâ€™emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dallâ€™ultimo bilancio chiuso;

- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nellâ€™accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nellâ€™insieme, sono volte in questa fase a:

- sottrarre le imprese allâ€™apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà lâ€™emergenza;

- sterilizzare il periodo dellâ€™emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare nellâ€™attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

- anticipano, con effetto immediato - e nelle more dellâ€™attuazione del decreto attuativo -

lâ€™ampliamento dellâ€™ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra lâ€™altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui lâ€™energia, i trasporti, lâ€™acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, allâ€™accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, allâ€™intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento dâ€™ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;

- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, lâ€™ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti allâ€™Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dallâ€™art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il â€œCura Italiaâ€•.
Nel dettaglio:

- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;

- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

La sospensione delle ritenute dâ€™acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto â€œCura Italiaâ€• viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per lâ€™invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito dâ€™imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche allâ€™acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito allâ€™Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dellâ€™emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui â€œfarmaci compassionevoliâ€• (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono lâ€™esclusione allâ€™applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede, infine:

- lo spostamento, dal 15 aprile allâ€™11 maggio, del termine concernente il rinvio dâ€™ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;

- lâ€™ampliamento, fino al termine dellâ€™anno in corso, dellâ€™operatività del Fondo di garanzia per lâ€™impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dallâ€™Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per lâ€™anno 2020.

*****
COVID-19, MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Misure urgenti sulla regolare conclusione e lâ€™ordinato avvio dellâ€™anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dellâ€™istruzione Lucia Azzolina e del Ministro dellâ€™università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e lâ€™ordinato avvio dellâ€™anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dellâ€™anno scolastico 2019/2020 e allâ€™avvio dellâ€™anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dellâ€™emergenza sanitaria e dellâ€™eventuale protrazione del periodo di sospensione dellâ€™attività didattica svolta â€œin presenzaâ€• oltre il 18 maggio 2020.
Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per lâ€™esercizio delle professioni, per le quali lâ€™attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.
1. Istruzione
In materia di istruzione, il testo prevede, tra lâ€™altro, che al fine di garantire lâ€™ordinata conclusione dellâ€™anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dellâ€™istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dellâ€™anno scolastico 2019/2020, nel corso dellâ€™anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:

- per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dellâ€™impegno dimostrato dagli alunni;

- per lâ€™esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni allâ€™istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate allâ€™emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per lâ€™esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire lâ€™intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato allâ€™esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nellâ€™ordinanza stessa. Eccezionalmente, per lâ€™esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda lâ€™ordinato avvio dellâ€™anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:

- definire la data di inizio delle lezioni per lâ€™anno scolastico 2020/2021, dâ€™intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dellâ€™eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;

- adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;

- lâ€™eventuale conferma, per lâ€™anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dellâ€™emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per lâ€™anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.
Il testo conferma, per tutto lâ€™anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi dâ€™istruzione,

delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per lâ€™accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per lâ€™accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per lâ€™accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite allâ€™estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.
3. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione allâ€™esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dellâ€™università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, lâ€™organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dellâ€™anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione allâ€™esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per lâ€™abilitazione allâ€™esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per lâ€™abilitazione allâ€™esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nellâ€™ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dellâ€™abilitazione professionale.
*****
SERVIZI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI INTERBANCARIE
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dellâ€™economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta â€œPSD2â€•), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali e prevede, tra lâ€™altro:

- il diritto di regresso nellâ€™ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nellâ€™esecuzione dellâ€™operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;

- lâ€™iscrizione, ad opera della Banca dâ€™Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dallâ€™Italia;

- lâ€™esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dellâ€™obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;

- lâ€™inclusione nellâ€™elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;

- lâ€™ampliamento dellâ€™ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative allâ€™inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

*****

ISPEZIONI SULLE NAVI PASSEGGERI

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per lâ€™esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (decreto legislativo - esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per lâ€™esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

La direttiva aggiorna la normativa in materia di condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti nellâ€™attuazione del regime del controllo dello Stato dâ€™approdo, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi, nonché per razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli Stati membri usa, ove possibile, già combinare le diverse visite obbligatorie con altri tipi di visite e ispezioni dello Stato di bandierao dello Stato di approdo.

*****

COVID-19, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER Lâ€™EMERGENZA ALTRI 450 MILIONI DI EURO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, a norma dellâ€™articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha deliberato lâ€™assegnazione di 450 milioni di euro al Commissario straordinario per lâ€™attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dellâ€™emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

*****

PERSONALE DELLA SCUOLA, DELIBERATE 4.500 ASSUNZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dellâ€™economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato lâ€™autorizzazione al Ministero dellâ€™istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dallâ€™anno scolastico 2020/2021.

*****

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lâ€™intervento nei seguenti giudizi di legittimità costituzionale:

- avverso lâ€™articolo 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante â€œBilancio di previsione dello Stato per lâ€™anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022â€•, promosso dalla Regione autonoma Valle dâ€™Aosta;

- avverso lâ€™articolo 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), 875, da 634 a 658 e da 661 a 676 e 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante â€œBilancio di previsione dello Stato per lâ€™anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022â€•, promosso dalla Regione siciliana;

- avverso lâ€™articolo 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante â€œBilancio di previsione dello Stato per lâ€™anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022â€•, nonché lâ€™articolo 57, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante â€œDisposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibiliâ€•, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, , promosso dalla Regione Liguria;

- avverso lâ€™articolo 1, commi 269, 288, 289, 290, 548 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante â€œBilancio di previsione dello Stato per lâ€™anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022â€•, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri, secondo quanto richiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, su proposta del Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ha deliberato di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Lazio in relazione alla delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, concernente lâ€™approvazione del â€œPiano territoriale paesistico regionale (PTPR)â€•, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 13 febbraio 2020.
*****
COMMISSIONE PER Lâ€™ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il Consiglio dei Ministri è stato sentito dal Presidente, Giuseppe Conte, in merito alla ricostituzione della Commissione per lâ€™accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dellâ€™articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Presidente Conte procederà pertanto alla nomina dei componenti designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, che hanno confermato le senatrici Fiammetta MODENA e Maria SAPONARA e i deputati Fabio BERARDINI e Lisa NOJA; dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha indicato il Presidente TAR in quiescenza Gabriella DE MICHELE, in sostituzione del Consigliere di Stato Giovanni Sabbato; dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha indicato il dott. Giovanni GIACALONE, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal Ministro dellâ€™università e della ricerca, che ha indicato il prof. Fiorenzo LIGUORI, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dellâ€™Università degli studi â€œFederico IIâ€• di Napoli.
*****
NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâ€™interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il rientro dalla posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Isabella FUSIELLO, per assumere le funzioni di Questore di Padova, nonché le nomine e il movimento di Prefetti riportati nella tabella seguente.

- Dott. Enrico RICCI
da Prefetto di Varese, assume le funzioni di Prefetto di Bergamo

- dott. Dario CAPUTO
da Prefetto di Agrigento, assume le funzioni di Prefetto di Varese

- dott.ssa Maria Rita COCCIUFA
nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Agrigento

- dott.ssa Rosalba SCIALLA
da Prefetto di Prato, assume le funzioni di Prefetto di Pavia

- dott.ssa Lucia VOLPE
assume le funzioni di Prefetto di Prato, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna

- dott.ssa Amalia DI RUOCCO
è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dellâ€™incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410

- dott. Pasquale Antonio GIOFFREâ€™
assume le funzioni di Prefetto Novara, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dellâ€™Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dellâ€™amministrazione pubblica locale

- dott. Fabrizio ORANO
nominato prefetto, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dellâ€™Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dellâ€™amministrazione pubblica locale

- dott. Gerlando IORIO
nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Pistoia

*****
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

- di impugnare

- la legge della Regione Liguria n. 1 del 06 febbraio 2020, recante â€œAdeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorioâ€•, in quanto alcune norme riguardanti la regolarizzazione di talune opere edilizie violano lâ€™articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la tutela del paesaggio, e lâ€™articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio;

- la legge della Regione Val dâ€™Aosta n. 1 dellâ€™11 febbraio 2020, recante â€œDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle dâ€™Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionaliâ€•, in quanto una norma riguardante il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica eccede dalle competenze statutarie e viola gli standard uniformi posti sul territorio statale, a tutela dellâ€™ambiente, dallâ€™articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Essa si pone, inoltre, in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di cose tra le Regioni, in violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione e viola, infine, lâ€™articolo 119, secondo comma, della Costituzionale che subordina la possibilità per le Regioni di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- la legge della Regione Val dâ€™Aosta n. 3 dellâ€™11 febbraio 2020, recante â€œDisposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioniâ€•, in quanto alcune norme riguardanti la gestione dei rifiuti speciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con il parametro costituzionale di cui allâ€™articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto intervengono nella materia della «tutela dellâ€™ambiente e dellâ€™ecosistema», di esclusiva competenza statale. Esse violano altresì lâ€™articolo 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni»;

- di non impugnare

- la legge della Regione Marche n. 2 del 29/01/2020, recante â€œModifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 â€œInterventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere lâ€™occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibileâ€• e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 â€œDisposizioni urgenti per la semplificazione e lâ€™accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016â€•;

- la legge della Regione Veneto n. 5 del 03/02/2020, recante â€œIniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoriaâ€•;

- la legge della Regione Veneto n. 6 del 03/02/2020, recante â€œModifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 â€œIniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientaleâ€•;

- la legge della Regione Veneto n. 7 del 03/02/2020, recante â€œModifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 â€œNorme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dellâ€™esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Venetoâ€•;

- la legge della Regione Puglia n. 1 del 07/02/2020, recante â€œIstituzione dellâ€™Unità regionale per lâ€™acquisto di energia elettrica e gas (URAE)â€•;

- la legge della Regione Puglia n. 2 del 07/02/202, recante 0 â€œNorme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali dâ€™affezione e prevenzione del randagismo)â€•;

- la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/02/2020, recante â€œSostegno alle associazioni combattentistiche, dâ€™arma e delle associazioni delle forze dellâ€™ordineâ€•;

- la legge della Regione Liguria n. 2 del 06/02/2020, recante â€œIniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradaleâ€•;

- la legge della Regione Liguria n. 3 del 06/02/2020, recante â€œDisciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigratiâ€•;

- la legge della Regione Liguria n. 4 del 06/02/2020, recante â€œModifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 9 (Procedure per lâ€™approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1984, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)â€•;

- la legge della Regione Liguria n. 5 del 06/02/2020, recante â€œLegge di manutenzione della normativa regionaleâ€•;

- la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/02/2020, recante â€œPromozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spinaâ€•;

- la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/02/2020, recante â€œUlteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sullâ€™esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)â€•;

- la legge della Regione Toscana n. 6 del 04/02/202019, recante â€œDisposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009â€•;

- la legge della Regione Marche n. 3 del 06/02/202019, recante â€œDisciplina dellâ€™attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitariaâ€•;

- la legge della Regione Piemonte n. 1 dellâ€™11/02/2020, recante â€œIntesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per lâ€™esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dellâ€™articolo 117, comma ottavo della Costituzioneâ€•;

- la legge della Regione Valle Aosta n. 2 dellâ€™11/02/2020, recante â€œBilancio di previsione della Regione autonoma Valle dâ€™Aosta per il triennio 2020/2022â€•.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia allâ€™impugnativa:

- della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, recante: â€œTerza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varieâ€• a seguito della sottoscrizione dellâ€™Accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna;

- della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante: â€œAbrogazione dellâ€™articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)â€•, in quanto sono venute meno, a seguito di una successiva legge regionale di modifica, le ragioni che hanno condotto allâ€™impugnativa.